

proposta di legge n. 10

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi

presentata in data 29 settembre 2015

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”,
ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001, N. 20
“NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE”
E ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2003, N. 14
“RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
DEL CONSIGLIO REGIONALE”

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge modifica alcune disposizioni sia della l.r. 34/1988 relativa al finanziamento dei gruppi assembleari, che delle due leggi che disciplinano l'organizzazione degli uffici del Consiglio e della Giunta, rispettivamente la l.r. 14/2003 e la l.r. 20/2001.

Il primo scopo è, da un lato, quello di ridurre il contributo mensile assegnato ai gruppi e dall'altro quello di adeguare l'organico delle segreterie dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di presidenza, dal momento che la riduzione effettuata con i recenti interventi normativi si è rivelata assai negativa in termini di funzionalità delle strutture, condizionando lo stesso svolgimento del mandato istituzionale.

Nelle segreterie di ciascun componente della Giunta viene peraltro prevista l'assegnazione di una ulteriore unità di personale da reperire tra il personale già in servizio nell'amministrazione, in modo da limitare l'onere per il bilancio regionale, ripristinando in tal modo l'organico in vigore nella IX legislatura (articolo 5). Analogamente per quanto attiene alle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio (articolo 6).

Inoltre con l'occasione si precisa che la possibilità di utilizzazione del personale comandato da altre pubbliche amministrazioni nelle segreterie del Presidente della Giunta, degli Assessori e del Presidente del Consiglio è limitata ad una unità per ciascuna segreteria, elevabile a due solo se non si fa ricorso al personale esterno. Nelle segreterie dei Vicepresidenti del Consiglio si potrà ricorrere a personale comandato nel limite di una unità per ciascuna segreteria, ma solo in alternativa all'utilizzo di personale esterno. Tali misure vengono disposte per contenere la spesa a carico del bilancio regionale.

A fronte di tali incrementi di spesa la presente proposta di legge dispone la riduzione di circa il 30% dei contributi spettanti ai gruppi, mediante soppressione della quota calcolata moltiplicando euro 0,05 per i residenti della regione (articolo 1).

Inoltre anche altre azioni di riduzione della spesa regionale erano state intraprese dall'Ufficio di presidenza nella X legislatura, tra queste la riduzione del valore del costo di una categoria D6 decisa con deliberazione n. 28/7 del 3 agosto 2015 ai fini della definizione del budget utilizzabile dai gruppi per il proprio personale, e la riduzione delle spese postali, di telefonia e

giornali a favore di consiglieri, gruppi (deliberazione UP n. 21/6 del 28.07.2015) e componenti dell'Ufficio di presidenza (determinazione UP n. 12 della seduta n. 4 del 14 luglio 2015).

A queste si aggiungono le analoghe misure di riduzione adottate dalla Giunta regionale, con la nomina di n. 2 assessori esterni in meno e la riduzione di altre spese di funzionamento (es. giornali).

Va infine ricordato che le modifiche normative che hanno accompagnato la recente riforma statutaria, mediante la quale il numero degli assessori esterni è passato da uno a tre, hanno comportato un risparmio di spesa molto più elevato dell'incremento di costo recato da tale riforma, e che una rilevante decurtazione della spesa è derivata dalla riduzione del numero dei consiglieri, passati nella X legislatura da n. 43 a n. 31. Tutte queste misure hanno prodotto un risparmio di spesa considerevolmente più elevato dell'incremento previsto dalla presente legge.

Oltre alle norme predette la presente proposta di legge all'articolo 2 prevede una modifica all'articolo 1 bis della l.r. 34/1988 prevedendo che le spese dei gruppi consiliari, oltre a quelle elencate al comma 1, possano essere anche quelle indicate dalle linee guida di cui all'articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012 (es. spese per attrezzature necessarie all'attività del gruppo); all'articolo 3 prevede un meccanismo di sblocco della deliberazione del gruppo relativa alla richiesta del personale, prevedendo che in caso di parità prevale il voto del Presidente del gruppo; ed infine all'articolo 4 dispone l'abrogazione dell'articolo 4 bis della l.r. 34/1988, che obbliga i gruppi assembleari ai fini del reperimento del personale esterno, ad utilizzare i soggetti esterni che hanno già prestato servizio nei gruppi nelle precedenti legislature; tale disposizione stante il carattere fiduciario del rapporto di lavoro presso i gruppi, rappresenta un condizionamento troppo elevato e appare lesiva della loro autonomia organizzativa e funzionale tutelata dallo Statuto regionale.

L'articolo 5 prevede la modifica dell'articolo 22 della l.r. 20/2001; l'articolo 6 prevede modifiche all'articolo 16 della l.r. 14/2003.

Infine l'articolo 7 prevede le disposizioni finanziarie.

Nelle schede allegata alla presente proposta di legge sono analiticamente indicati gli oneri e le modalità di copertura degli stessi.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 34/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) le parole: "A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente, una somma pari ad un trentunesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione." sono soppresse.

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 bis della l.r. 34/1988)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi di cui all'articolo 1 sono altresì utilizzabili per le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012."

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988, dopo le parole: "a maggioranza assoluta" sono aggiunte le parole: "; in caso di parità prevale il voto del presidente del gruppo".

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 4 bis della l.r. 34/1988)

1. L'articolo 4 bis della l.r. 34/1988 è abrogato.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "quattro".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001, la parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre".

3. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Alle segreterie possono essere assegnati:
a) dipendenti regionali;
b) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei

requisiti previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo di una unità per ciascuna delle segreterie indicate al comma 1, o di due unità ove non venga richiesta l'assegnazione di personale esterno ai sensi del comma 6.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 14/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:

“2. La dotazione organica delle segreterie dei Vicepresidenti del Consiglio non può superare le due unità.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Alle predette segreterie possono essere assegnati dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo previsto per il Presidente della Giunta per la segreteria di cui al comma 1, e nel limite massimo di una unità ove non venga richiesta l'assegnazione di personale esterno ai sensi del comma 4, per ciascuna segreteria di cui al comma 2.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 14/2003, dopo le parole: “di ciascuna segreteria particolare” sono aggiunte le parole: “del Presidente e dei Vicepresidenti”.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione dell'articolo 1 di questa legge deriva per l'anno 2015 una minore spesa di euro 12.850,00 e per ciascuno degli anni 2016 e 2017 una minore spesa di euro 77.000 a carico dell'UPB 10101 che viene ridotta per pari importo.

2. Dall'applicazione degli articoli 5 e 6 deriva una maggiore spesa di euro 22.095,00 per l'anno 2015 e di euro 132.570,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Per gli anni successivi la spesa è stabilita con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa per l'anno 2015 si provvede per euro 12.850,00 con le somme derivanti dalla riduzione dello stanziamento dell'UPB 10101 di cui al comma 1 e per euro 9.245,00 con quota parte delle somme già stanziata nell'UPB 10102 del bilancio per l'anno 2015.

4. Alla copertura della spesa per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede per euro 77.000,00 con le somme derivanti dalla riduzione dello stanziamento dell'UPB 10101 di cui al comma 1 del bilancio pluriennale 2015/2017 e per euro 55.570,00 con quota parte delle somme già stanziate nell'UPB 10102 del bilancio pluriennale 2015/2017.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 20701 del bilancio di previsione 2015 e successivi a carico degli appositi capitoli del POA.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al POA per l'anno 2015 e successivi.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. - Modifiche alla L.R. 34/1988, alla LR 20/2001 e alla LR 14/2003

NORMATIVA					ONERE					GOPERTURA				
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2015	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	UPB / CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	UPB / CAPITOLO
1		Modifiche all'art.1 della lr. 34/88												
	1		Continuativa	Riduzione di spesa	-12.850,00	-77.000,00	-77.000,00	10101101						
2		Modifiche all'art. 1/bis della lr 34/88												
	1		Normativo											
3		Modifiche all'art. 4 della lr 34/88												
	1		Normativo											
4		Modifiche all'art. 4/bis della lr 34/88												
	1		Normativo											
5		Modifica lr 20/2001 articolo 22												
	1		Normativo		15.467,00			20701						10102101
	2		Normativo											
	3	lettera a	Normativo											
											vedi art. 1			
	3	lettera b	Continuativa	Corrente		92.798,00	92.798,00							10101101
6		Modifica lr 14/2003 articolo 16												10102101
	1		Normativo											
	2		Continuativa	Corrente	6.628,00			20701						
	3	Disposizioni finanziarie	Normativo											
	1	Quantificazione minore spesa												
	2	Autorizzazione nuove spese												
	3 e 4	Copertura delle spese												
	5	Imputazione spese sul Poa												
	6		Normativo											
														10102101
														10102101
														10102101

TOTALE 9.245,00 55.570,00 55.570,00 -9.245,00 -55.570,00 55.570,00

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
E SEGRETERIA I COMMISSIONE
IL RESPONSABILE
(Dot. ssa Lidia Cefi)